



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 510 DEL 29 giugno 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal prof. Claudio Franchini, Componenti, con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 59

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. LAZIO avverso l'ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Lazio del 17/6/01 – C.U. n. 495 del 18/6/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 alla Soc. Lazio per il comportamento dei suoi sostenitori in occasione della gara Lecce-Lazio del 17/6/2001 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che le frasi contenute nello striscione non sono riferibili né alla Società, né ai sostenitori avversari.

Lo striscione esposto dai sostenitori laziali era infatti indirizzato al responsabile delle relazioni esterne della S.S. Lazio dott. G. Paglia; solo per una svista del quarto ufficiale di gara nel rapporto venne riportata la parola "Puglia", conferendo alla scritta un significato offensivo nei confronti della Società e dei tifosi avversari, che assolutamente non aveva. A sostegno della propria tesi la reclamante ha prodotto una fotografia riproducente lo striscione.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame, ritiene che (pur non potendosi prendere in considerazione la documentazione fotografica prodotta, la cui ammissibilità nel presente procedimento è tassativamente esclusa dall'art. 25 comma 1 C.G.S.) la tesi della reclamante sia accoglibile in base ad incontrovertibili argomentazioni logiche.

La frase riportata nel rapporto del quarto ufficiale di gara non ha infatti un significato razionale se correlata alla regione Puglia, presupponendo – per la natura delle espressioni usate – il riferimento ad una persona fisica.

Per tali motivi la Commissione, in accoglimento del gravame, delibera di revocare l'ammenda di lire 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo alla Soc. Lazio ed ordina la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di L. 70.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Perugia del 17/6/01 – C.U. n. 495 del 18/6/01).

La Soc. Verona ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che le infliggeva la sanzione dell'ammenda di lire 70.000.000 con diffida "per avere suoi sostenitori, in tre occasioni nel corso della gara, intonato cori di inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; ammenda applicata ai sensi dell'art.6 bis, commi 2 e 5 C.G.S., in vece della squalifica del campo, in considerazione delle numerose e documentate iniziative assunte dalla società medesima finalizzate a far cessare condotte di contenuto razzista ad opera di parte dei propri tifosi; recidiva specifica reiterata" (gara Verona-Perugia del 17/6/2001 - C.U. n. 495 del 18/6/01). Nel gravame, oltre a mettere ulteriormente in risalto le iniziative poste in essere ai fini della prevenzione di comportamenti improntati alla discriminazione razziale dei propri sostenitori (a tale proposito la reclamante rileva di essere stata forse l'unica Società a beneficiare più volte della esclusione di responsabilità dell'art. 6 bis comma 2 C.G.S. poiché i propri tifosi avevano "annullato" i cori razzisti con "manifestazioni di opposto significato, espressione di correttezza sportiva") chiede che la Commissione voglia sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla Corte Federale per una corretta ed univoca interpretazione dell'art. 6 bis comma 2 C.G.S.

L'interpretazione della Corte apparirebbe indispensabile perché i medesimi fatti (grida "buu") qualificati nel caso di specie come cori di inequivoco significato di discriminazione razziale, in altra occasione, con riferimento alla gara Hellas Verona-Lecce, sarebbero stati definiti "cori di scherno nei confronti dei calciatori avversari" privi di ogni connotazione o messaggio di discriminazione razziale e/o territoriale (vedi C.U. 450 del 15/5/2001)

In presenza di decisioni discordi in merito ai cori consistenti unicamente nei "buu, buu", si dovrebbe pertanto ravvisare l'esigenza di una corretta ed univoca interpretazione dell'art. 6 bis 2° comma C.G.S.

La reclamante conclude chiedendo in via preliminare l'instaurazione del procedimento disciplinato dall'art. 16 c. 1 lettera a) del C.G.S. e, nel merito, la revoca dell'ammenda con diffida ovvero la riduzione della stessa ai termini minimi.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, rileva innanzitutto l'insussistenza degli estremi di contrasto tra giudicati che possano giustificare la segnalazione della questione alla Corte Federale ai sensi dell'art. 16 c. 1 lettera a) del C.G.S., non essendovi coincidenza tra la fattispecie di cui al presente procedimento e quella del precedente richiamato dalla Società reclamante. Infatti in quel caso(vedi C.U. 450 del 15/1/01, gara Verona-Lecce) il Giudice Sportivo non aveva contestato la violazione dell'art. 6 bis comma 2 C.G.S. in quanto i cori "buu – buu", essendo stati rivolti indistintamente a tutti i calciatori della squadra avversaria, erano privi di alcun significato di discriminazione razziale.

Né si ravvisa l'esigenza di interpretazione del richiamato art, 6 bis comma 2 C.G.S., dal momento che nei precedenti degli Organi della disciplina sportiva tutte le manifestazioni specificatamente rivolte ai calciatori di colore, comprese le grida "buu – buu", sono state costantemente qualificate come espressione di discriminazione razziale (vedi ad esempio la decisione di questa Commissione pubblicata sul C.U. n. 379 del 29/3/01, deferimento Soc. Bologna).

Per quanto attiene all'entità della sanzione, la quantificazione effettuata dal primo Giudice non è suscettibile di riduzione, essendo già stata tenuta in giusta considerazione, con

motivazione corretta ed incensurabile, l'attività di prevenzione e di "educazione" posta in essere dalla reclamante nei confronti dei propri sostenitori.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo della Soc. Hellas Verona e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. LAZIO: violazione art. 6 ter comma 1 C.G.S. (gara Roma-Lazio del 29/4/01)

Con provvedimento del 19/5/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Lazio per violazione dell'art. 6 ter, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori prima della gara Roma-Lazio del 29/4/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Lazio ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che si trattava di gara giocata in trasferta; in secondo luogo, che il lato "curva nord", al quale fa riferimento il collaboratore dell'Ufficio Indagini, comprende anche gli accessi alla Tribuna Tevere, che erano riservati esclusivamente ai sostenitori della Soc. Roma; infine, che non risulta dagli atti ufficiali che i fatti di cui al deferimento – sicuramente da stigmatizzare – siano riferibili ai tifosi della Soc. Lazio. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini non si evince con sicurezza né se i fatti contestati si siano svolti all'interno dello stadio o meno, né a chi debbano essere imputati.

Appare quindi necessario richiedere all'Ufficio Indagini precisazioni sulle circostanze sopra indicate.

Per tali motivi la Commissione delibera di sospendere il procedimento e trasmette gli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per l'accertamento del luogo esatto in cui si verificarono i fatti in questione (in particolare se dentro o fuori dallo stadio) nonché per l'eventuale individuazione degli autori degli atti di violenza contestati.

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Roma-Internazionale del 4/3/01).

Con provvedimento del 24/4/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Roma e la Soc. Internazionale per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Roma-Internazionale del 4/3/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella della Soc. Roma si rileva, innanzitutto che la relazione dell'Ufficio Indagini, non precisando quale delle due tifoserie abbia cominciato il lancio di bottiglie di plastica, non consente di stabilire se i sostenitori della Roma abbiano subito una provocazione e debbano quindi rispondere dei fatti loro addebitati con un minor grado di responsabilità. L'insufficiente precisazione al riguardo dovrebbe essere valutata, secondo la difesa, in senso favorevole alla Soc. Roma. In secondo luogo si eccepisce che il

lancio di bottiglie effettuato dai sostenitori della Roma, (secondo il collaboratore dell'Ufficio Indagini, al 9° del primo tempo), coinciderebbe con quello già sanzionato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 340 del 6/3/01, in base al rapporto dell'arbitro (che lo avrebbe invece collocato all'8° del primo tempo). Prevalendo il rapporto dell'arbitro su ogni altro atto ufficiale, il comportamento dei sostenitori della Roma in ordine a tale episodio non sarebbe più sanzionabile per il principio "ne bis ne idem".

In ordine alla rilevanza dei fatti, la Soc. Roma rileva infine che i lanci di oggetti non hanno comportato alcuna incidenza sullo svolgimento della gara, né hanno causato alcuna conseguenza lesiva.

Nella memoria presentata dalla Soc. Internazionale si eccepisce la minore responsabilità che grava sulle squadre in trasferta. Conseguentemente, ambedue le Società chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la loro condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000. E' comparso altresì il difensore della Soc. Roma che ha ulteriormente illustrato i motivi della memoria scritta e ne ha richiamato le conclusioni.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F. Quest'ultime norme precisano che le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (durante e dopo la gara, in più occasioni, reciproci lanci di bottiglie in plastica piene d'acqua) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Poiché dagli atti ufficiali non si evince quale delle due fazioni abbia iniziato i lanci, non vi sono elementi per concedere all'una o all'altra Società deferita l'attenuante della provocazione.

Né può trovare accoglimento il rilievo formulato dalla Soc. Roma in ordine alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla medesima gara (C.U. n. 340 del 6/3/2001), poiché la citata delibera del Giudice Sportivo fa riferimento ad un episodio (lancio di bottigliette di plastica verso un calciatore avversario) assolutamente diverso da quello di cui al presente deferimento.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica, nonché alla minore responsabilità che grava sulle squadre in trasferta, (nel caso in esame l'Internazionale) appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 alla Soc. Roma e di lire 15.000.000 alla Soc. Internazionale.

Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Perugia-Internazionale dell'1/4/01)

Con provvedimento del 14/5/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Perugia per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia-Internazionale dell'1/4/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Perugia ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che la Società ha posto

in essere tutte le attività opportune per la prevenzione di episodi di violenza e, in secondo luogo, che i fatti contestati non avrebbero particolare rilevanza, né per l'entità né per la qualità degli episodi. Conseguentemente, si chiede l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F. Quest'ultime norme precisano che le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (nel corso e alla fine della gara, lancio in campo di piccoli oggetti, quali accendini, monete e involucri in plastica) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica da una parte, ed all'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 6 bis comma 2 del C.G.S., dall'altra parte, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 alla Soc. Perugia.

Soc. ANCONA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. PESCARA: violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Ancona-Pescara del 25/3/01).

Con provvedimento del 4/5/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Ancona per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., e la Soc. Pescara per violazione dell'art. 6 bis, comma 2, del C.G.S., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Ancona-Pescara del 25/3/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, solo la Soc. Ancona ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, da una parte, che, durante tutta la stagione, la Società ha svolto una continua opera di controllo preventivo al fine di evitare episodi di potenziale pericolo e, dall'altra, che il lancio del fumogeno dovrebbe essere qualificato come una manifestazione di giubilo, essendo stata effettuata contestualmente alla segnatura della rete del pareggio da parte dell'Ancona. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 per la Soc. Ancona e di lire 40.000.000 per la Soc. Pescara.

È comparso altresì il rappresentante della Soc. Ancona, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile.

Infatti, la condotta ascritta ai sostenitori della Soc. Ancona (durante la gara, lancio di un fumogeno che colpiva la gamba di un calciatore ospite, senza provocare danni) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e, dunque, integra la violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., che sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a

quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F, secondo il quale le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

La condotta ascritta ai sostenitori della Soc. Pescara (nel corso della gara e in più occasioni, intonazione di cori razzisti rivolti ad un giocatore della squadra avversaria ogniqualevolta prendeva il pallone) integra la violazione dell'art. 6 bis, comma 2, del C.G.S., il quale prevede, tra l'altro, la responsabilità delle Società in caso di cori, grida e manifestazioni che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

Nel determinare l'entità delle sanzioni si deve tener conto, per quanto riguarda la Soc. Ancona, dell'ammenda di lire 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo in relazione ad episodi diversi, ma verificatisi nel corso della medesima gara. L'entità dell'ulteriore ammenda può pertanto essere contenuta nei limiti indicati nel dispositivo.

Per quanto attiene alla Soc. Pescara, poiché non risulta che la condotta addebitata sia connotato da estremi di particolare gravità, l'ammenda da irrogare va determinata nella misura di lire 25.000.000, in considerazione dei limiti previsti dalla normativa (da un minimo di lire 20.000.000 ad un massimo di lire 100.000.000).

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 alla Soc. Ancona e quella di lire 25.000.000 alla Soc. Pescara.

sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/4/01).

Con provvedimento del 26/4/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione e, successivamente, in sede di indagine, giudizi lesivi della reputazione del quarto ufficiale di gara e degli assistenti dell'arbitro e della intera categoria arbitrale, nonché la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Corbelli, provocate da una serie di episodi definiti "ingiusti", sarebbero espressione di un legittimo diritto di critica. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 sia per il Corbelli, sia per la Soc. Napoli.

È comparso altresì il rappresentante della soc. Napoli, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Corbelli riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Corriere dello Sport-Stadio" del 4/4/2001, e ribadite successivamente in sede di accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, sono censurabili.

Per un verso, affermare che "vogliono spingerci in B" e che una sanzione è "francamente vergognosa" e rappresenta "una grande ingiustizia" e, per l'altro, accusare gli arbitri di omessa refertazione di cori di discriminazione territoriale rivolti ai sostenitori della propria Società, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una accusa generalizzata di parzialità e in una forma di denigrazione.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corbelli, alla quale segue quella diretta della Soc. Napoli, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del C.G.S..

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per il Corbelli, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 sia a Giorgio Corbelli, sia alla Soc. Napoli.

sig. Mauro VARGIU: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 92 comma 2, e artt. 43 e 33 delle N.O.I.F.

Con provvedimento del 13/4/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Mauro Vargiu, calciatore "Giovane di Serie" tesserato per la Soc. Cagliari, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 92, comma 2, 43 e 33 delle N.O.I.F., per non essersi presentato alla convocazione della Società per la preparazione della stagione sportiva 2000/2001 e per la sottoposizione alle visite mediche, nonché per non aver dato seguito all'offerta della Soc. Cagliari di stipulare il primo contratto di calciatore professionista; ed infine per avere firmato un contratto temporaneo prima con la Società inglese del West Ham e poi con quella scozzese del Dundee.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti, il calciatore deferito ha presentato memoria difensiva sostenendo che – dopo essere stato coinvolto a sua insaputa nella trattativa che avrebbe dovuto portare, da un lato alla sua cessione in prestito alla Soc. Verona, dall'altro, all'acquisto del calciatore Cammarata da parte della Soc. Cagliari – egli si era legittimamente attivato per concludere contratti professionistici con Società estere, non avendo accettato l'offerta contrattuale avanzatagli dal Cagliari ai sensi dell'art. 33 comma 2 NOIF. Chiedeva pertanto in via principale di essere prosciolto da ogni addebito; in via subordinata di essere assoggettato a sanzione minima.

Alla riunione del 25/5/2001 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale e l'incolpato assistito dal suo difensore. Il Sostituto Procuratore Federale, ha concluso per l'affermazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione allo stesso della sanzione della squalifica per sei mesi.

La difesa ha prodotto documentazione attestante l'intervenuto rilascio di certificato di transfert internazionale da parte della Federazione scozzese. Ha quindi chiesto che la Commissione: in via preliminare, dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione; nel merito prosciogliesse il Vargiu da ogni addebito. La Commissione, ha disposto l'acquisizione di ulteriore documentazione in materia di transfert internazionale di calciatori "giovani di serie".

Pervenuta la documentazione richiesta, alla riunione del 28/6/2001 sono comparsi il Procuratore Federale che ha concluso per l'irrogazione al deferito della sanzione della squalifica per mesi quattro ed il difensore del Vargiu, che ha ribadito le conclusioni rassegnate alla riunione precedente.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato.

Anzitutto deve essere respinta l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa in via preliminare. Invero il fatto che Vargiu abbia ottenuto dalla Federazione scozzese (Scottish Football Association) come da comunicazione 2/5/2001 in atti, il certificato internazionale provvisorio di trasferimento (ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento Fifa riguardante la statuto ed i trasferimenti di calciatori) non è di ostacolo all'applicazione del principio (più volte affermato dalla CAF) della perpetuatio iurisdictionis in capo agli organi di giustizia sportiva della Federazione italiana nei confronti dei soggetti che, al momento del compimento dei fatti contestati, erano tesserati per Società aderente a detta Federazione, anche se successivamente (ed in particolare al momento della celebrazione del dibattimento disciplinare) non fossero più tesserati (v.CAF 16/1/97, Fussari).

Nel caso di specie è pacifico che all'epoca dei fatti contestati (luglio-agosto 2000) Vargiu fosse tesserato come "calciatore giovane di serie" (art. 33 NOIF) per la Soc. Cagliari, onde sussiste la giurisdizione di questa Commissione, a prescindere dal problema della legittimità o meno (ai sensi dell'art. 7 comma 2 del cit. Regolamento Fifa) del rifiuto opposto dalla

F.I.G.C. alla richiesta di transfert avanzata dalla Federazione scozzese in data 15/2/01 e della effettiva validità del certificato provvisorio rilasciato da quest'ultima.

Nel merito, non pare condivisibile la lettura delle normative regolamentari in materia di calciatori "giovani di serie" proposta dalla difesa. Si deve infatti ritenere che la facoltà riconosciuta dall'art. 33 comma 3 NOIF al calciatore "giovane di serie" ultrasedicenne di stipulare contratto professionistico, vada necessariamente coordinata con il vincolo che assoggetta detto calciatore nei confronti della Società con cui è tesserato fino al termine della stagione sportiva in cui compie anagraficamente il 19° anno di età (art. 33 comma 2). Tale vincolo, inoltre, attribuisce alla Società il diritto di stipulare con il calciatore giovane di serie il primo contratto professionistico, onde è evidente che la compatibilità di siffatta previsione con quella (speculare) del diritto del calciatore giovane di serie ultrasedicenne alla stipulazione del contratto professionistico (comma 3) può essere assicurata solo ritenendo che tale diritto possa essere fatto valere dal giovane di serie esclusivamente nei confronti della Società titolare del tesseramento.

Né questa disciplina pare confliggere, allo stato, con la normativa internazionale in materia di trasferimenti, posto che il cit. Regolamento Fifa fa espressamente salve (all'art. 12 ult. comma) eventuali disposizioni regolamentari delle federazioni nazionali che pongano limiti al trasferimento (anche internazionale) dei calciatori dilettanti (quali sono indubbiamente i calciatori giovani di serie). Nel caso di specie è indiscutibile che la citata disposizione di cui all'art. 33 NOIF limitano al calciatore giovane di serie, anche se ultrasedicenne, la libertà di stipulare contratti professionistici con Società diverse da quella titolare del suo tesseramento e beneficiaria del particolare vincolo (temporaneo) di cui si è detto.

Da questa premessa in diritto discende che i comportamenti contestati al Vargiu non possono essere scriminati perché asseritamente posti in essere nell'esercizio del diritto di cui all'art. 33 comma 3 NOIF.

Occorre allora verificare in concreto se i fatti di cui al capo di incolpazione si configurino o meno come violazione dei doveri di comportamento previsti dall'art. 1 comma 1. Al quesito si deve dare risposta solo in parte affermativa.

Per quanto attiene alla convocazione per l'inizio della stagione sportiva 2000/2001 fissata dalla Soc. Cagliari (lettera 4/7/00) per il giorno 24/7/2000, il Vargiu assume (v. verbale dibattito 25/5/01) di essersi effettivamente presentato assieme ai genitori presso la sede della Società alla data stabilita, anche se non per la ripresa dell'attività agonistica bensì per discutere del suo futuro professionale.

Siffatta allegazione – che evidentemente escluderebbe la sussistenza (in parte qua) dell'addebito disciplinare – non trova (benchè attendibile) puntuale riscontro negli accertamenti dell'Ufficio Indagini (v. in particolare nota del 28/8/00 del Presidente del Cagliari). Tuttavia è verosimile che il Vargiu – nonostante l'assenza di una comunicazione ufficiale del Cagliari – già da alcuni giorni prima del 24/7/00 avesse avuto notizia della sua convocazione in prestito al Verona, tant'è che quest'ultima Società già in data 21/7/00 aveva disposto la sua convocazione presso lo stadio Bentegodi della città scaligera per il giorno 1/8/00 per l'inizio della preparazione con la squadra "Primavera". Può dunque ritenersi giustificata la mancata comparizione del Vargiu alla convocazione del Cagliari per il 24/7/00.

Ciò che invece è sicuramente censurabile è il fatto che – una volta naufragata l'ipotesi della sua cessione in prestito al Verona (v. audizioni Cellino 9/11/00) – il Vargiu non ottemperò alla nuova convocazione impartita – per il giorno 17/8/00 – dalla Soc. Cagliari con lettera 11/8/00. L'omissione è ammessa dallo stesso calciatore, avendo egli preferito partire per l'Inghilterra per trovare una più soddisfacente remunerazione come calciatore professionistico. Sotto questo profilo l'incolpazione per violazione dell'art. 1 comma 1 è sicuramente fondata.

Altrettanto deve dirsi per la successiva stipulazione di contratti a titolo temporaneo con una Società inglese (West Ham) e poi con una scozzese (Dundee), con conseguente richiesta di

transfert internazionale da parte delle rispettive federazioni: si tratta infatti di un'iniziativa arbitraria, siccome preclusa dal vincolo gravante sul calciatore giovane di serie ai sensi dell'art. 33, comma 2 NOIF. Non si ravvisano invece profili di rilevanza disciplinare nel fatto di non aver "dato seguito" all'offerta del Cagliari (lettera 24/8/00) di stipulazione del primo contratto di calciatore professionistico.

Difatti, il calciatore giovane di serie, fermo restando l'obbligo di rispettare il vincolo sopra menzionato (e quindi di continuare a prestare – nei limiti temporali di cui all'art. 33 comma 2 – attività agonistica dilettantistica per la Società titolare del tesseramento), può sicuramente rifiutare di aderire all'offerta di contratto professionistico che gli venga formulata dalla Società di appartenenza prima della scadenza stabilita dall'art. 33 comma 2 ultima parte: invero il diritto alla stipulazione di tale contratto può essere esercitata dalle Società "esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie", e cioè nel caso in esame (essendo Vargiu nato il 25/2/83) nel mese di giugno 2002.

Valutate tutte le circostanze del caso, tenuto conto della giovane età del deferito e della sua comprensibile aspirazione a programmare il proprio futuro di calciatore professionistico, la Commissione ritiene congrua, per gli addebiti di cui in incolpazione ritenuti fondati, la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare a Vargiu Mauro la sanzione della squalifica di mesi quattro.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 9 luglio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro